

Verbale Assemblea dei Soci

12 maggio 2019

Il giorno 12 maggio 2019 alle ore 10.00, in Limbiate, via Monte Grappa 19 presso la "Sala Agorà" del Presidio Corberi, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Volontari Istituto Corberi (A.V.I.COR.). Sono presenti i Consiglieri Enea Fochesato, Pierangelo Arciglio, Mario Lucchini, Maria Grazia Brugora e Anna Di Biasi. Assenti giustificati i Sigg.ri Gianni Magni e Mario Pozzi. Sono altresì presenti in proprio o a mezzo delega n. 20 soci.

Su designazione unanime dei presenti, l'Avv. Enea Fochesato assume la presidenza dell'adunanza e chiede al Signor Pierangelo Arciglio di fungere da Segretario.

Dopodiché, avendo constatato la regolare convocazione e costituzione della presente adunanza ai sensi dell'art. 21 c.c., il Presidente dichiara la riunione validamente costituita per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1- Adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili del decreto legislativo 117/2017 (Codice terzo settore);
- 2- approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- 3- comunicazioni ai Soci circa la situazione del presidio Corberi;
- 4- varie ed eventuali.

Sul primo punto all'o.d.g.

Il Presidente informa i presenti che entro il 2 agosto 2019 è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del terzo settore di cui al D.lgs 117/2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore").

Egli fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Codice del Terzo settore, e la modifica statutaria entro tale termine è fondamentale per mantenere la qualifica di Avicor quale associazione di volontariato e per poter iscrivere la stessa nell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente fa poi presente che essendo le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento a norme inderogabili, l'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente che dette modifiche possano essere approvate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

 1

Il Presidente continua affermando che la bozza di nuovo Statuto è stata discussa e approvata nella seduta del Consiglio Direttivo del 24 marzo 2019, tenendo conto delle particolarità della nostra Associazione che opera nell'ambito della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, lettera w, Codice del Terzo Settore).

Il Presidente segnala poi che il nuovo statuto dovrà essere oggetto di registrazione, la quale, trattandosi di modifica statutaria finalizzata all'adeguamento a modificazioni o integrazioni normative aventi carattere obbligatorio, è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 82, par. 3 del D.lgs 117/2017. Il Presidente segnala poi che la registrazione è altresì esente dall'imposta di bollo, giusta l'art. 82, par. 5 del D.lgs 117/2017.

Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo Statuto associativo, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutti gli incombeni necessari per la registrazione del presente atto, che andrà esente da imposta di registro e di bollo, come previsto dall'art. 82, parr. 3 e 5 del D.lgs 117/2017.

Sul secondo punto all'o.d.g.

Il Segretario illustra ai Soci i contenuti del bilancio di esercizio A.v.i.cor. al 31.12.2018, segnalando che nel corso del precedente esercizio è stato sostenuto un costo per EUR 259,00 per l'acquisto di un televisore 43 pollici poi donato e installato presso la sala grande del reparto Montessori del Presidio Corberi. Il Segretario poi prosegue segnalando che sono stati poi sostenuti oneri per EUR 332,20 per eventi vari legati all'intrattenimento dei pazienti del Presidio Corberi (spese per feste natalizie, di carnevale, ecc.). Il Segretario conclude poi evidenziando che il bilancio al 31.12.18 presenta un saldo positivo del conto corrente acceso presso Banca BPM pari a EUR 3156,22, mentre il saldo del conto corrente postale ammonta a EUR 2368,07 e così in totale un avanzo di cassa pari a EUR 5524,29.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità

delibera:

di approvare il bilancio di esercizio A.v.i.cor. al 31.12.18, così come formulato.




Sul terzo punto all'o.d.g.

Il Presidente e il Segretario relazionano l'Assemblea circa gli sviluppi che hanno interessato il Presidio Corberi negli ultimi mesi, con particolare riguardo alla comunicazione inviata dall'Avicor alla direzione Asst con cui si chiede un incontro in merito al ventilato progetto di riforma del Presidio. L'Assemblea prende atto e raccomanda il Consiglio di vigilare sulla situazione e di comunicare eventuali sviluppi alle prossime riunioni.


Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle ore 13.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Avy. Enea Fochesato

il Segretario



Pierangelo Arciglio

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 22/05/2019 Serie 3 N. 3755

con *esemplare*

IL FUNZIONARIO
Guerino SCIDA (*)



(*) firma su delega del Direttore provinciale, Daniela Paola Camilli



22 MAG. 2019



STATUTO

A.V.I.COR. — ASSOCIAZIONE VOLONTARI ISTITUTO CORBERI PER LA TUTELA DELLE COMUNITÀ APERTE PER PSICHICI GRAVI ODV

(Aggiornato al D.lgs. 117/2017)

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"A.V.I.COR. — Associazione Volontari Istituto Corberi per la tutela delle comunità aperte per psichici gravi ODV"** (in breve denominabile anche "Associazione Volontari Istituto Corberi ODV", oppure "AVICOR ODV"), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale e operativa in Limbiate (MB) (20812), Via Monte Grappa, 19 c/o Presidio G. Corberi.

L'organizzazione potrà inoltre istituire sedi secondarie o domiciliarsi in località diverse con delibera dell'assemblea degli associati (denominabili anche "soci") su proposta del consiglio direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, del Codice Civile, nonché della normativa nazionale e regionale applicabile.

L'assemblea degli associati delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso fissa le regole fondamentali per lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione stessa, nonché di comportamento degli aderenti.

ART. 4
(Finalità, attività e durata)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, prevalentemente in favore di terzi, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che l'organizzazione si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, lettera w, del D. Lgs. 117/2017).

Più nello specifico, detta attività consiste nella tutela dei diritti delle persone con disabilità psichica e/o intellettiva, con particolare riguardo a quelle presenti presso il Presidio G. Corberi di Limbiate, al fine di garantire loro adeguati standard sanitari e assistenziali ed evitare situazioni di esclusione, emarginazione e ghettizzazione.

L'organizzazione promuove e partecipa ad iniziative in ambito legislativo e nei confronti delle autorità competenti volte alla tutela dei diritti dei soggetti con disabilità psichica e/o intellettiva e dei loro familiari, nonché alla ricerca e alla sperimentazione di interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione in strutture comunitarie pubbliche, gratuite e sostitutive della famiglia.

Per realizzare la propria attività, l'organizzazione potrà mettere in atto ogni iniziativa utile e necessaria, come, tra l'altro, acquisire la proprietà di beni mobili o immobili, condurli o concederli in locazione, concludere contratti e/o negozi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

ART. 5 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata anche verbalmente all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Gli associati onorari sono nominati dal consiglio direttivo e possono essere dispensati dal versamento della quota associativa annuale.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno, tra l'altro, il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali;
- votare in assemblea. Ciascun associato ha diritto a un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 (Qualità di volontario)

Il volontario è una persona che per propria libera scelta svolge, per il tramite dell'organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni



preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9 (Gli organi associativi)

Sono organi dell'organizzazione:

- assemblea dei soci;
- consiglio direttivo;
- presidente;
- collegio dei revisori (o Revisore unico);
- collegio dei Probiviri (o Probiviro unico)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero da un membro del consiglio direttivo.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (a mezzo lettera o messaggio di posta elettronica) inviato a ciascun associato al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione e pubblicato sul sito Internet della stessa.

L'avviso di convocazione deve essere spedito/divulgato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere la data dell'adunanza, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può svolgersi in qualsiasi luogo ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, purché nel territorio della Regione Lombardia.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Essa inoltre delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da cinque a nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni, rieleggibili. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Nel caso in cui nel corso del mandato venga a mancare, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, un membro del consiglio direttivo, alla prima riunione di detto organo si provvede alla sua sostituzione con un altro associato, chiedendone poi la convalida alla prima assemblea. Nel caso in cui non venga intaccato il numero minimo di componenti, il consiglio direttivo può anche optare di non provvedere alla sostituzione del membro cessato.

Il consiglio direttivo nomina tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere e conferisce tra i propri componenti le deleghe di potere che si rendono necessarie per il corretto funzionamento dell'organizzazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta elettronica o avviso affisso in sede) inviato almeno cinque giorni prima e contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore prima dell'adunanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso da chi presiede l'adunanza.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'organizzazione, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano tra i presenti.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto il relativo verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 15 (Il presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso i terzi e in giudizio.

Il presidente è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per eventuale revoca decisa dal consiglio direttivo, ratificata poi dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e sovrintende all'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e nel rispetto delle deleghe di potere conferite ai singoli componenti il consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione qualora il secondo cessi dalle sue funzioni oppure sia impossibilitato ad esercitarle.

ART. 16 (Organo di controllo)

Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 30, n. 2, del D. Lgs 117/2017, viene nominato un organo di controllo, anche monocratico, con le caratteristiche e le attribuzioni previste dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.



ART. 17
(Organo di revisione legale dei conti)

Esso è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18
(Collegio dei Probiviri)

L'Assemblea ha la facoltà ma non l'obbligo di nominare un collegio dei probiviri (oppure un probiviro in composizione monocratica), formato da tre membri (o da un solo soggetto se in composizione monocratica), scelti tra soggetti, anche non associati, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e dirimere in via bonaria e senza formalità, le controversie insorte tra gli associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi. È fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 20
(I beni)

Per il conseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'organizzazione può acquisire in proprietà (così come concedere o condurre in locazione) beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 22
(Bilancio)**

Il bilancio dell'organizzazione è consuntivo e si riferisce all'esercizio finanziario corrispondente al periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente la sua approvazione. Il bilancio viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'assemblea di approvazione del bilancio, Il consiglio direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio, con i relativi allegati, resta depositato presso la sede dell'organizzazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, in modo da consentirne l'esame da parte degli associati interessati.

**ART. 23
(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 24
(Libri)**

L'organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al consiglio direttivo.

**ART. 25
(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 27
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29
(Controversie)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che non sia devoluta al collegio dei probiviri, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il presidente del Tribunale competente per la sede dell'organizzazione.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017, alle normative vigenti in materia, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

